

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 99/2018

del 27 aprile 2018

**che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/1459]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione del Comitato misto SEE lascia impregiudicata l'autonomia delle Parti contraenti per quanto riguarda i negoziati internazionali sui cambiamenti climatici, segnatamente nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e di ogni altro accordo internazionale sui cambiamenti climatici, ad eccezione degli aspetti riguardanti il sistema UE di scambio di quote di emissione (UE ETS) integrati nell'accordo SEE. Gli Stati EFTA, tuttavia, tengono debitamente conto degli obblighi assunti a norma dell'accordo SEE. Ciascuno Stato EFTA è responsabile dell'attuazione di politiche e misure per rispettare i suoi impegni internazionali a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e di ogni altro accordo internazionale sui cambiamenti climatici.
- (3) Le questioni di bilancio non rientrano nell'accordo SEE. I contributi finanziari degli Stati EFTA agli Stati membri dell'UE sono negoziati attraverso il meccanismo finanziario del SEE. L'applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE relative a tali questioni e ai criteri di ripartizione, fra alcuni Stati membri UE, di determinate percentuali del quantitativo totale delle quote da mettere all'asta conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c), e agli allegati IIa e IIb della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> non pregiudica pertanto il campo di applicazione dell'accordo SEE.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 21a) (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 2392**: Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 7).».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2017/2392 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 350 del 29.12.2017, pag. 7.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

